



18522/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 15/07/2020 - CC

R.G.N. 33496/2018

Don 18522

Rep.

CV

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33496-2018 proposto da:

— (omissis) — — — elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato
(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati (omissis)

- *ricorrente* -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 dlgs. 136/08 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. R.G. 473/2018 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositato l'11/05/2018;

*3813
20*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n.473/2018 depositata l'11-5-2018 la Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo il reclamo proposto da (omissis) (omissis), ha respinto la domanda proposta da (omissis) (omissis) di revoca dell'assegno divorzile dell'importo di €400 mensili, disposto in favore della (omissis) con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Chieti n.715/2012.

2. Avverso il citato provvedimento è (omissis) propone ricorso affidato ad un solo motivo, a cui resiste con controricorso (omissis)

3. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta «*violazione e falsa applicazione degli artt.156-2697 cod. civ., in relazione all'art.710 cod. proc. civ. e all'art.9 l.n.898/1970*». Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha ommesso di valutare la possibilità della (omissis) di ricercare un lavoro, essendone abile, nonché di valutare la sua condizione, in ogni caso «*aggravata dall'esistenza di figli con altra donna*». Deduce che il contributo di mantenimento divorzile non deve essere "un beneficio a vita" e non può tradursi in un'entrata economica di privilegio, ove l'ex coniuge beneficiaria sia in grado di lavorare, comunque incombendo in capo a quest'ultima l'onere di provare l'impossibilità di trovare un'occupazione lavorativa. Richiama, oltre che le pronunce citate nel provvedimento di primo grado reclamato, anche la sentenza di questa Corte n.789/2017, assumendo che la Corte d'appello abbia disatteso i principi ivi affermati.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Le censure non si confrontano con l'iter argomentativo principale espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale il (omissis) non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile, con cui era stato disposto l'assegno di mantenimento di cui trattasi, e la (omissis) ha dimostrato di essersi «*attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l'autosufficienza economica*» (pag.n.3 decreto impugnato).

Il ricorrente assume, invece, del tutto genericamente che detta dimostrazione sia mancata, riconoscendo, peraltro, che fossero preesistenti i fatti riguardanti la sua condizione di coniugato con altra donna e con figli, e si limita a svolgere astratte considerazioni circa l'impossibilità di configurare l'assegno divorzile come "un beneficio a vita", senza specificare quali siano i parametri di legge, dettati in tema di assegno divorzile, asseritamente violati. Sotto la denuncia apparente del vizio di violazione ^{di} legge chiede, in realtà, una rivisitazione del merito (Cass., Sez. Un. , n. 34476/2019).

Non è pertinente nel senso indicato dal ricorrente il richiamo alla sentenza di questa Corte n.789/2017, nella quale è, anzi, affermato che il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che «*l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche*» (così Cass. n. 789/2017 citata).

Nella specie, la valutazione di merito in ordine all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è stata effettuata dalla Corte territoriale. Le doglianze, articolate *sub specie* del vizio di violazione di legge, sono, pertanto, prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata (Cass. n. 4036/2011) e si incentrano su argomentazioni inconferenti rispetto al caso concreto, in base a quanto accertato dai Giudici d'appello, e neppure riguardanti gli altri parametri di legge, come individuati ed interpretati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo la quale l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in

complessivi €2.400, di cui €100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma lì 15 luglio 2020.

Il Presidente
Andrea Scaldaferri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

SEI



04 SET 2020

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA